

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
14/12 Sentenza
471 Cronologie
Dep. 1230

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA

2011

il Giudice, dott. Franca MANGANO, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 60062 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2009, posta in deliberazione all'udienza del 22.9.2010 e vertente

TRA

BERLUSCONI Silvio,


elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, 17, presso lo studio dell'avv. Fabio Lepri che lo rappresenta e difende, per procura a margine dell'atto di citazione

attore

E

NUOVA INIZIATIVA EDITORIALE s.p.a., con sede in Roma in persona del legale rappresentante,

DE GREGORIO Concita,



LOMBARDO Natalia,

BALLESTRA Silvia,

elettivamente domiciliati in Roma, via San Marcello Pistoiese, 73/75, presso lo studio dell'avv. Paola Fiecchi e rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Macciotta

convenuti

OGGETTO: risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa

CONCLUSIONI

per l'attore e per i convenuti: come da verbale della udienza in data 22.9.2010.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con atto di citazione notificato in data 31.8.2010, Silvio Berlusconi ha convenuto in giudizio, avanti questo Tribunale, Nuova Iniziativa Editoriale s.p.a., Concita De Gregorio, Natalia Lombardo e Silvia Ballestra, nella rispettiva qualità di editore, direttore responsabile del quotidiano L'Unità nonché autori dei pezzi giornalistici denunciati, chiedendone la condanna, previo accertamento del delitto di diffamazione aggravata a mezzo stampa o, comunque, la natura di illecito



extracontrattuale con violazione del diritto all'immagine, al risarcimento dei danni morali, esistenziali e non patrimoniali, da quantificarsi in via equitativa in € 1.000.000, subiti dall'attore per effetto della pubblicazione, nell'edizione del 13.7.2009 del quotidiano L'Unità, di quattro articoli di stampa, con allegate foto e didascalie. L'attore ha chiesto, altresì, la condanna alla pena pecuniaria ex art. 12 l. n. 47/48 in ragione di € 200.000,00 per ciascuna delle parti convenute, la pubblicazione del dispositivo della sentenza di condanna sui principali quotidiani e su almeno tre testate giornalistiche radiofoniche e tre televisive, con l'ordine di inserimento della sentenza sul sito del quotidiano, previa rimozione dallo stesso sito degli scritti per cui è causa, con la previsione di una sanzione pecuniaria per ogni giorno di ritardo e, infine, la rifusione delle spese processuali.

I convenuti, costituitisi, negavano fondamento alla domanda attrice, chiedendone la reiezione in ragione dell'esercizio legittimo del diritto di critica giornalistica.

Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa, sulle conclusioni in epigrafe indicate, era trattenuta in decisione alla udienza del 22.9.2010, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..



MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere respinta la richiesta di rimessione della causa sul ruolo, avanzata dalle parti convenute allo scopo di consentire il deposito di scritti successivi a quelli di cui è causa.

Il principio che impone il rigetto della istanza è che la valutazione dell'efficacia diffamatoria di dichiarazioni o opinioni diffuse a mezzo della stampa deve riferirsi al momento nel quale tali dichiarazioni hanno avuto diffusione, con conseguente irrilevanza del *post factum*, ossia dell'evento verificatosi successivamente, del quale il giornalista non poteva avere conoscenza all'epoca della pubblicazione. Tale principio affermato con riferimento a scritti di cronaca giudiziaria (Cass., 17.7.2009 n. 45051; Cass., 8.7.2004 n. 36244; Cass., 27.1.1999, n. 2842) trova piena applicazione anche nel caso all'esame, sancendo l'irrilevanza delle successive notizie e pubblicazioni, di cui i convenuti chiedono la produzione in giudizio, a supporto della sussistenza del requisito di verità della notizie diffuse.

Nel merito la domanda risarcitoria non può essere accolta.

L'attore lamenta che il suo onore e la sua rispettabilità sarebbero stati lesi per effetto di quattro articoli pubblicati dal quotidiano L'Unità, nell'edizione del 13.7.2009, e, in particolare:

A) l'articolo a firma di Concita De Gregorio, dal titolo <L'etica elastica>, nel quale, premesso che nel corso del G8 sarebbe stato necessario *'abbassare i toni'*



al fine di non consentire che 'gli ospiti illustri' credessero 'che il delirio di onnipotenza senile dell'uomo che ci governa offuschi e screditi una nazione intera' afferma : 'considero più integra la reputazione della escort Patrizia D'Addario ...piuttosto che quella di un uomo di stato che promette solennemente una somma concordata per chi muore di fame e di malattia in Africa e poi ne dispensa solo il 3%, cioè niente'. L'articolo prosegue affermando 'mentre noi rispettavamo la consegna di non esibire le miserie di Berlusconi al mondo, Gianni Letta e gli sherpa dei rapporti fra Governo e Vaticano lavoravano alacremente al baratto, qualcosa che assomiglia molto al prezzo delle indulgenze di antichissima memoria...la posta in gioco è molto alta: la reputazione – sì ancora lei – del Presidente del Consiglio presso l'elettorato cattolico. La merce di scambio è preziosa : la vita, la possibilità per ognuno di noi di disporre' e spiega che Silvio Berlusconi 'molto turbato dal documento CEI contro il libertinaggio' avrebbe dato 'una sorprendente accelerazione alla legge sul testamento biologico' affinché 'l'ossessione del premier, la sua malattia, non indispettiscano la Chiesa fino al punto di indebolirlo ed isolarlo';

B) l'articolo a firma da Natalia Lombardo dal titolo <Biotestamento Il Cavaliere vuol comprare l'assoluzione> riferisce che ' il gaudente cavaliere di Palazzo Grazioli ha il problema di farsi benedire dalla Chiesa' e di 'recuperare il voto cattolico perso alle europee dopo che la moglie Veronica ha sollevato il velo oscuro sui festini e sulle frequentazioni di minorenni'; di seguito, oltre a ribadire

che l'approvazione della legge sul testamento biologico sarebbe stata accelerata allo scopo di ottenere *'la riparazione per i peccati di Papi-Silvio'* afferma *'L'assoluzione non è facile da ottenere per il Cavaliere. Difficile negare l'evidenza di certe sue assenze: aver disertato l'Assemblea generale dell'ONU a New York il 26 settembre, per andarsi a rinfrancare il corpo nella beauty farm di Messegùè (fatta riaprire solo per lui) ...accompagnato da qualche ragazza'* e non essersi presentato ad una convention della associazione Italia-Usa perchè *'lo aspettava nel "letto grande" Patrizia D'Addario, la escort che la volta prima racconta di essere andata via da Palazzo Grazioli per non partecipare a rapporti di gruppo'*; tali affermazioni sono ribadite nelle pagine seguenti da due fotografie - inserite nel contesto di una pagina sotto il titolo *'Quando il premier non si fa vedere'*- che ritraggono, rispettivamente Palazzo Grazioli e New York, con le seguenti didascalie *'A Palazzo Grazioli con la D'Addario la notte di Obama'* e *'Invece di parlare all'ONU a New York andò da Messegue in gentile compagnia'*;

C) l'articolo dal titolo *<Le orge a Palazzo Grazioli. Vizi privati al posto degli impegni istituzionali>*, nel quale si legge *'non solo escort procurate da Gianpaolo Tarantini per allietare le serate romane di Silvio Berlusconi, ma vere e proprie orge'* indicando come fonte di tale acquisizione *'indiscrezioni contenute nelle intercettazioni effettuate dalla Guardia di Finanza di Bari nell'inchiesta coordinata dal PM Giuseppe Scelsi'*; il pezzo prosegue menzionando *'le orge preparate per le serate a Palazzo Grazioli'* e la D'Addario che *'ha ammesso di*

aver fatto sesso col premier dietro compenso la sera dell'elezione del Presidente americano Barack Obama' e che avrebbe raccontato 'una prima serata' in cui sarebbe stata pagata solo la metà di quanto pattuito perché avrebbe rifiutato di partecipare ad 'un incontro erotico con altre escort' e afferma che 'sembra acclarato come gli incontri piccanti del premier a volte avessero addirittura la precedenza sugli impegni istituzionali' ribadendo che l'assenza dell'attore dall'Assemblea generale dell'ONU sarebbe avvenuta 'stando alle indiscrezioni, per trascorrere un fine settimana con alcune ragazze che avevano partecipato la sera prima ad una festa a palazzo Grazioli assieme ad un'altra escort che ha ammesso di aver fatto sesso con Berlusconi';

D) un articolo a firma di Silvia Ballestra che ribadisce il 'regalo' del testamento biologico da Silvio Berlusconi alla parte cattolica del Paese e precisa che 'per ripristinare un po' di buoni rapporti con le gerarchie ecclesiastiche che si mostrano fredde a causa del suo privato peccaminoso e del suo essere utilizzatore finale' 'il prezzo di un possibile perdono per le sue marachelle sessuali' delle sue 'porcate troppo umane', deve essere adeguato, dal momento che 'mentre qualche signorina si può comprare con duemila euro e qualche collanina, per le alte gerarchie vaticane ci vuole di più: una legge fatta sulla pelle degli altri'.


Ciascuno degli articoli denunciati, con le proprie specifiche caratteristiche editoriali, costituisce espressione del diritto di critica delle parti convenute, inteso



come diritto di esprimere a mezzo della stampa giudizi ed opinioni su fatti e persone di comune interesse.

Tanto vale non soltanto per il pezzo dal titolo <L'etica elastica>, la cui natura (editoriale o articolo di fondo del direttore responsabile, come tale destinato ad esprimere, anche nella scelta del tema trattato, la linea del giornale sui fatti del giorno ritenuti di maggiore interesse) ne conferma, prima ancora dell'esame del contenuto, la qualificazione in termini di esercizio del diritto di critica giornalistica, ma anche per gli altri tre articoli censurati nell'atto di citazione, nei quali si esprimono altrettante valutazioni e rappresentazioni critiche di avvenimenti dell'attualità più recente.

La tesi di fondo, comune a tutti i pezzi di stampa oggetto del giudizio, è che in occasione del voto sulla legge destinata a regolamentare il testamento biologico, il Presidente del Consiglio abbia forzato i tempi per l'approvazione del testo gradito alle gerarchie ecclesiastiche, allo scopo di tacitare quei giudizi negativi sulla sua vita privata, provenienti dal Vaticano e idonei ad inimicare il voto degli elettori cattolici. A tale opinione, espressa sinteticamente nel titolo di testa della facciata del quotidiano del 13.7.2009 (<Berlusconi e il Vaticano- Il prezzo dell'indulgenza – Testamento biologico: Dopo le accuse dei vescovi al premier-libertino si accelera l'iter della legge alla Camera>), fa da corollario una ricostruzione di fatti e vicende, dalle quali il giornalista esprime il convincimento che Silvio Berlusconi, da un lato, ometta di rispettare gli impegni internazionali a sostegno



dell'Africa, dall'altro, anteponga i suoi impegni privati (consistenti in feste e incontri con la partecipazione di prostitute e minorenni) alle incombenze istituzionali, con conseguente discredito della stessa reputazione nazionale.

Anche il diritto di critica giornalistica, al pari del diritto di cronaca, in virtù della diretta tutela che riceve dall'art. 21 della Costituzione e del necessario bilanciamento con i diritti individuali della persona riconosciuti dall'art. 2 della Costituzione, soggiace a tutti i limiti individuati nei principi consolidati della giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. pen. 23.10.1984; Cass. 18.10.1984 n. 5259), più volte ribaditi anche nelle pronunce più recenti, secondo cui il diritto di stampa (ossia la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti), sancito in linea di principio dall'art. 21 Cost. e regolato fundamentalmente nella legge 8.2.1948 n. 47, trova i suoi presupposti legittimanti nella utilità sociale dell'informazione, nella verità (oggettiva, o anche soltanto putativa, purché, in tal caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) e nella forma civile della esposizione dei fatti e della loro valutazione, ovvero in una forma non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire e tale da escludere un deliberato intento denigratorio. Tuttavia, gli stessi limiti operano in maniera meno rigorosa, proprio in considerazione della soggettività della narrazione e del giudizio che essa tende ad esprimere, data per scontata in ragione della polemica politica e sociale cui si riferisce (Cass., sez. V, 4.5.2010, n. 29730; Cass., sez. V, 23.2.2007, n. 7662; Cass., sez. V, 18.6.2009 n. 43403; Cass., sez. V, 16.4.1993). Infatti,



mentre il diritto di cronaca, in quanto rivolto a trasmettere informazioni concernenti fatti di pubblico interesse, è ancorato alla più rigorosa obiettività, il diritto di critica implica un'attività valutativa, di fatti ed eventi, rispetto ai quali esprime giudizi tendenti alla spiegazione delle cause o alla previsione degli effetti, che presuppongono una selezione dei fatti e una rappresentazione degli stessi, orientata da una interpretazione originale e soggettiva. Poichè, tuttavia, anche la libertà di diffondere valutazioni e opinioni personali, al pari dell'attività di divulgazione di conoscenze oggettive, è strumentale alla costruzione della coscienza sociale e della pubblica opinione, fondamentali dei sistemi democratici, anche all'esercizio del diritto di critica è richiesto il rispetto di limiti, che ne garantiscano il collegamento con i principi di un sistema democratico a base pluralistica.

Pertanto, in linea di principio, la libertà del giornalista di manifestare idee ed opinioni, garantita dall'art. 21 della Costituzione, ricomprende anche la facoltà di rappresentare in una luce negativa un personaggio di spicco nell'attualità politica, quando ciò sia frutto di una ricostruzione di fatti finalizzata ad esprimere un giudizio di valore che non si esaurisce in un attacco personale e immotivato, ma in una ragionata ponderazione di situazioni e personaggi di pubblico interesse.

L'applicazione di tali generali coordinate normative e giurisprudenziali deve essere verificata per ciascuno degli articoli oggetto del presente giudizio, con riferimento alle parti puntualmente riportate nell'atto di citazione, allo scopo di



accertare se i limiti preposti dall'ordinamento a garanzia del diritto di critica giornalistica in bilanciamento con il diritto, anch'esso di rilievo costituzionale, dell'onore e della reputazione dell'individuo, siano stati in concreto adeguatamente rispettati.

Va affermata in primo luogo la sussistenza dell'interesse pubblico alla diffusione delle opinioni e dei giudizi espressi negli articoli in questione, in quanto aventi ad oggetto temi di grande rilievo sociale, come la disciplina del testamento biologico e la valutazione delle posizioni assunte al riguardo dai principali protagonisti del dibattito politico. La contiguità di tali temi con i basilari principi dell'etica e della morale pubblica e individuale, ne rende anche non pretestuosa (e quindi non arbitrariamente denigratoria) la trattazione congiunta con il giudizio sulla moralità e sulla correttezza delle condotte attribuite all'attore, non soltanto per il rilievo istituzionale della carica ricoperta, ma anche per l'attualità di questo tema all'epoca della pubblicazione degli articoli in questione, in seguito ad alcune precedenti rivelazioni di personaggi in vario modo vicini al Presidente del Consiglio (lettera alla stampa della moglie dell'attore, c.d. 'caso Noemi' e 'caso D'Addario').

La verifica del rispetto del limite della verità dei fatti (oggetto delle principali censure esposte nell'atto di citazione e nei successivi scritti difensivi) deve muovere dalla accezione che assume questo requisito in relazione all'esercizio del diritto di critica. E' principio acquisito che il limite della verità assume un valore




attenuato nel diritto di critica a confronto della più rigorosa efficacia riconosciutagli per la legittimazione del diritto di cronaca, dal momento che la critica è, per definizione, un giudizio di valore, come tale caratterizzata da un presupposto di soggettività, dal quale non può pretendersi una ricostruzione obiettiva (Cass., 18.6.2009 n. 43403). Ciò non toglie che è indefettibile la sussistenza di un nucleo di verità sostanziale della notizia, mancando il quale la critica si risolverebbe in una illegittima occasione di dileggio, basata su pure congetture, come tale lesiva della reputazione del soggetto, cui siano attribuiti fatti e dichiarazioni del tutto estranei alla sua persona (Cass., 23.2.2007 n. 7662).

Gli articoli di stampa appaiono rispettosi del limite della verità, sopra tratteggiato, in accordo con la giurisprudenza di legittimità.

Quanto alla prima ricostruzione critica, comune ai pezzi di stampa oggetto del giudizio (riassunti sub A, B e D), secondo cui il Presidente del Consiglio, nel luglio del 2009, si sarebbe adoperato per abbreviare i tempi di approvazione alla Camera del testo (già approvato alcuni mesi addietro al Senato) sul testamento biologico, allo scopo preminente di rasserenare i rapporti con il Vaticano, pregiudicati dai giudizi negativi sulla sua vita privata, la parte convenuta (al di là della notorietà dei fatti) ha provato la verità delle notizie poste alla base della sua ricostruzione.

I fatti considerati sono, da un lato, l'omelia del Segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, in occasione delle celebrazioni in memoria di



Santa Maria Goretti, contenenti vibranti censure al 'libertinaggio gaio e irresponsabile' esibito senza pudore, legittimamente interpretabile come un monito ai comportamenti privati del Presidente del Consiglio (all. 35 comparsa di costituzione), dall'altro lato, l'accelerazione impressa all'iter di approvazione della legge sul testamento biologico, con la relazione di maggioranza alla Commissione Affari sociali di Montecitorio iniziata nella tarda serata, nonostante la richiesta dell'opposizione di rinvio alla mattinata successiva (allegato 38 della comparsa di costituzione); la ravvicinata successione temporale di questi due accadimenti, effettivamente verificatisi nelle modalità rappresentate, fa sì che non può qualificarsi come una mera congettura mistificatoria, la tesi delle trattative condotte tra i più stretti collaboratori del presidente del Consiglio e le gerarchie ecclesiastiche, con riguardo al procedimento di voto della legge sul testamento biologico, per favorire una rapida approvazione del testo più gradito alla Chiesa.

Altrettanto adeguatamente ancorata alla realtà dei fatti, è l'ipotesi secondo cui, all'indomani della diffusione attraverso i principali mezzi di comunicazione delle dichiarazioni della moglie del Presidente del Consiglio e al dibattito che ne è seguito in ordine alla rilevanza politica di comportamenti privati attribuiti a Silvio Berlusconi, sarebbe stato interesse dell'attore assicurarsi un atteggiamento di indulgenza da parte della Chiesa cattolica, per l'innegabile influenza esercitata, sui convincimenti degli italiani e sui loro orientamenti elettorali, dai giudizi morali ufficialmente espressi dalle gerarchie vaticane.



La rappresentazione negativa della personalità dell'attore risultante dagli articoli in questione si basa anche su due postulati, secondo cui il premier, da un lato, non manterrebbe gli impegni internazionali assunti dall'Italia per gli aiuti economici in favore dell'Africa (articolo sub A) e, dall'altro lato, anteporrebbe ai suoi obblighi istituzionali impegni privati, consistenti, peraltro, in condotte moralmente deprecabili (articoli sub C e D).

Anche queste critiche corrispondono ad un nucleo di verità sufficiente a legittimarne la diffusione, senza una lesione giuridicamente rilevante dell'immagine e dell'onore di Silvio Berlusconi.

E' un dato di fatto il ritardo negli investimenti italiani nel continente africano rispetto agli impegni assunti nei vertici internazionali sul tema (allegato 44 comparsa di risposta), sicché, il fatto che i tagli possano giustificarsi con le gravi condizioni del debito pubblico nel nostro Paese, non esclude la piena legittimità della condotta del giornalista che ritenga, per ciò, di esprimere una valutazione negativa nei confronti del Presidente del Consiglio, indicato come responsabile delle scelte di spesa del governo italiano.

Quanto ai due episodi oggetto del secondo giudizio critico espresso sull'attore (cui si riferiscono anche le foto che illustrano gli articoli in questione e le didascalie di commento), va osservato, in primo luogo, che risulta non inveritiero (né è contestato dall'attore) che il Presidente del Consiglio sia mancato all'Assemblea generale dell'ONU, dedicata ai problemi della povertà nel mondo,

per recarsi al centro di Messeguè a Todi, ma si lamenta l'affermazione, secondo cui ciò avrebbe fatto 'in compagnia di ragazze', con ciò mescolando ragioni di salute con pesanti allusioni alle sue frequentazioni private.

Va osservato, a tale riguardo che poiché il giudizio sulla diffamatorietà di un articolo di stampa, deve essere riferito alla sua valutazione complessiva, ne consegue la irrilevanza di affermazioni che, per il loro carattere di accessorialità, quale per esempio la descrizione delle modalità esecutive dell'azione tipica, non svolgono una funzione informativa specifica, ma arricchiscono e colorano l'oggetto dell'articolo pubblicato (Cass., sez. V, 8.4.2009 n. 28258). Il fatto che i convenuti non abbiano fornito prova adeguata della circostanza che il premier fosse stato in '*gentile compagnia*' (didascalia a pag.7) o '*in compagnia di ragazze*'(articolo sub C), non può avere una efficacia lesiva autonoma, data la scarsa rilevanza dell'informazione rispetto al contenuto complessivo dell'articolo, nel quale il giudizio negativo sulla persona dell'attore si deduce essenzialmente dal fatto della sua assenza, per ragioni di mero benessere personale, da un impegno istituzionale di rilievo internazionale, .

Circa il secondo episodio, citato a supporto del giudizio critico sull'attore, va premesso che può dirsi corrispondente alla verità la circostanza che la notte dell'elezione di Obama, Silvio Berlusconi non abbia partecipato alla serata organizzata a Roma dall'Associazione Italia-Usa.



D'altra parte, poiché l'impegno anteposto dall'attore all'incontro pubblico consisterebbe in un convegno intimo, svoltosi tra lo stesso e una sola persona (*'A Palazzo Grazioli con la D'Addario la notte di Obama'*), il doveroso accertamento della verità dei fatti esigibile dal giornalista, risulta adeguatamente soddisfatto dal ricorso a fonti qualificate, senza il necessario svolgimento di indagini investigative, peraltro, non sempre consentite al giornalista, per il carattere privato dei luoghi e delle circostanze. Sulla base di tali principi, risulta sufficientemente adempiuto, nel caso all'esame, l'onere di verifica della verità dei fatti con il richiamo alle dichiarazioni e alle registrazioni, previamente diffuse dalla stampa e dai mezzi di comunicazione, di colei che si è dichiarata, pubblicamente, diretta protagonista dell'episodio, la cui condizione personale di donna usualmente dedita all'esercizio della prostituzione, già ospite, almeno in una occasione, delle serate organizzate dal Presidente del Consiglio nella sua residenza romana, rende non inverosimile o pretestuoso il suo racconto.

In definitiva, la scriminante del diritto di critica opera a favore dei convenuti per tutte quelle frasi, variamente disseminate nel corpo dei quattro articoli in oggetto, con le quali si attribuiscono a Silvio Berlusconi comportamenti, sicuramente pregiudizievoli per la sua reputazione e la sua onorabilità, non fondati su mere insinuazioni o indiscrezioni, bensì provenienti da fonti ben riconoscibili nella loro identità, con riferimento alle quali il giornalista abbia compiuto un giudizio di affidabilità in relazione alla natura della notizia, sulla base di elementi

(caratteristiche della personalità, relazioni con il destinatario, circostanze in cui avviene la dichiarazione, ecc. ecc.), che consentono anche al lettore di formulare il proprio personale giudizio di affidabilità.

Sulla base dei medesimi principi, deve escludersi non soltanto la sussistenza nei fatti in esame del reato di diffamazione, ma anche la mera configurazione di un illecito extracontrattuale, come lamentato nell'atto di citazione, per la lesione del diritto all'identità personale e all'immagine dell'attore.

Il diritto all'immagine, anch'esso radicato nell'art. 2 della Costituzione, accorda tutela giurisdizionale all'individuo che voglia allontanare da sé, negandoli, qualità, comportamenti o vicende, che gli siano stati attribuiti e che egli giudichi contrastanti con la corretta rappresentazione della sua identità personale, quale si desume dal concorso delle caratteristiche essenziali della sua personalità, considerate non soltanto nella percezione soggettiva che ne ha la persona stessa, ma anche nella percezione oggettiva, che si proietta all'esterno. Per il personaggio pubblico e principalmente per l'uomo politico, che si espone per definizione all'opinione pubblica, del cui consenso necessita per la legittimazione della sua posizione, la rappresentazione meramente soggettiva della sua personalità è tanto più insufficiente a delinearne l'immagine, giuridicamente tutelabile, se essa non tiene conto dei giudizi che si formano sul suo conto per effetto delle vicende di cui egli è protagonista.



Il fatto che l'attore offra una ricostruzione delle vicende, costituenti il nucleo sostanziale di verità degli articoli citati, diversa da quella offerta dai giornalisti convenuti in giudizio, non comporta la valutazione di falsità e quindi di illegittimità del diritto di critica del giornalista, al quale ben è consentito di diffondere a scopo informativo e formativo dell'opinione pubblica, la propria originale versione dei fatti, tanto più quando questa si avvalga delle dichiarazioni dei personaggi direttamente coinvolti, dei quali sia resa nota l'identità e le condizioni personali, anche se gli stessi fatti comportino un giudizio moralmente negativo sull'attore.

Al contrario, un sistema informativo che garantisca libertà di opinione soltanto al giornalista che dà voce alla 'versione ufficiale' propagandata, tradirebbe i principi basilari a cui è ancorato l'esercizio della professione giornalistica: la libertà di manifestazione del pensiero, infatti, si connette ad altre forme di libertà oggetto di tutela costituzionale (art. 18, 19 e 49 Cost.), poiché il diritto di diffondere opinioni e giudizi è alimento di quelle realtà associative e di quelle organizzazioni politiche, imprescindibili protagoniste di un sistema democratico pluralista, quale quello voluto dalla carta costituzionale.

A tale riguardo, inoltre, va richiamata quella giurisprudenza di legittimità cui si deve la precisazione, secondo cui, al ricorrere di particolari circostanze, la stessa diffusione di una notizia (per la natura della fonte da cui essa è divulgata o per il pubblico rilievo della persona cui si riferisce) costituisce essa stessa una 'notizia' a

prescindere dall'univoco accertamento dei fatti esposti, come tale legittimamente considerata anche in un contesto critico, senza con ciò esorbitare dal limite della verità (Cass., sez. V, 14.1.2010 n. 11897).

Sulla base di questo principio, le 'notizie', oggettivamente riscontrabili, delle rivelazioni fatte dalla moglie dell'attore alla stampa (all. 4 della comparsa di risposta), della pubblicazione di foto che ritraggono il Presidente del Consiglio alla festa per i diciott'anni di una giovane, la quale dichiara di frequentare da tempo le residenze dell'attore, delle pubbliche dichiarazioni di una ospite delle feste organizzate dall'attore, normalmente dedita all'esercizio della prostituzione, legittimano il giornalista ad esprimere giudizi sulla personalità dell'attore, raffigurandolo come persona dedita alla frequentazione di giovani donne anche minorenni, delle cui prestazioni egli gode in cambio di erogazioni di danaro o di altra utilità ('...*duemila euro o qualche collanina..*'), anche se tali fatti non sono oggetto di un accertamento incontrovertibile o processuale, quest'ultimo peraltro impossibile, per la assenza di rilievo penale dei fatti stessi, all'epoca della pubblicazione degli articoli di stampa.

Quanto al limite della continenza, trattandosi di esercizio del diritto di critica, esso deve essere considerato con il temperamento della vis polemica propria dei dibattiti politici o sociali, a cui si consente anche l'uso di termini aspri, purché non trascendano nell'invettiva ingiustificata, nella offesa gratuita e decontestualizzata (Cass., sez. V, 4.5.2010, n. 29730).



I toni pur aspri e fortemente polemici degli articoli in questione non possono essere colpiti dalla censura di gratuità e di pretestuosità, poiché appaiono in tutti coerenti con i temi trattati. Anche il duro giudizio espresso dal direttore responsabile nell'articolo di fondo (*'considero più integra la reputazione della escort Patrizia D'Addario ...piuttosto che quella di un uomo di stato che promette solennemente una somma concordata per chi muore di fame e di malattia in Africa e poi ne dispensa solo il 3%, cioè niente'*), nella sua evidente soggettività, non trasmoda in un attacco gratuito o in un accostamento pretestuoso, tenuto conto del contesto del dibattito di opinione che, in quel momento, si agitava intorno alla rilevanza politica della vita privata di Silvio Berlusconi. Allo stesso modo *'il delirio di onnipotenza senile dell'uomo che ci governa'* posto in relazione al divieto di esibire al mondo *'le miserie di Berlusconi'*. O, ancora, l'uso dei termini *'baratto'* o *'prezzo delle indulgenze'* per rappresentare lo scambio che sarebbe in atto tra Silvio Berlusconi e la Chiesa, e che non può dirsi una preconcepita invettiva nei confronti dell'attore, posto che tanto il premier tanto le gerarchie ecclesiastiche risultano accomunati, in questo caso, nel giudizio moralmente e politicamente negativo dell'accordo ipotizzato dai giornalisti.

Anche gli appellativi, idonei a ledere il decoro e l'immagine dell'attore per il contenuto di derisione e di scherno (*'gaudente cavaliere'* *'papi-Silvio'* *'marachelle sessuali'* *'porcate troppo umane'* *'utilizzatore finale'*) per la loro stretta connessione con il contenuto dei fatti e dei giudizi espressi e per la

coerenza con il tono delle dichiarazioni delle fonti non illegittimamente acquisite, non risultano gratuitamente denigratorie. Così, infine, anche i passi nei quali si definiscono i comportamenti attribuiti all'attore, come *'l'ossessione del premier, la sua malattia'*, mutuando non illegittimamente la stessa terminologia utilizzata nella lettera alla stampa della moglie dell'attore.


Per quanto sopra analiticamente esposto, il tribunale, ritenendo che gli articoli denunciati rappresentano espressione di un esercizio non illegittimo del diritto di critica, non essendo stati travalicati i limiti della corretta manifestazione della libertà di opinione garantita dalla Costituzione, respinge la domanda di risarcimento avanzata da Silvio Berlusconi.

La soccombenza giustifica la condanna dell'attore al pagamento delle spese processuali, liquidate, d'ufficio, secondo quanto indicato nel dispositivo, tenuto conto dell'entità della richiesta di risarcimento avanzata.

P.Q.M.

il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:

a) respinge la domanda avanzata da Silvio Berlusconi nei confronti delle parti convenute Nuova Iniziativa Editoriale s.p.a., Concita De Gregorio, Natalia Lombardo e Silvia Ballestra;




b) condanna l'attore al pagamento a favore delle parti convenute delle spese processuali, liquidate in complessivi € 15.625,00, di cui, per onorari, € 12.875,00, oltre Iva, Cap e spese generali .


Così deciso in Roma, il 21.1.2011

F.A.
25 GEN 2011

IL CANCELLIERE C2
Dr.ssa Cicilia Tancrodi



Il Giudice
dott.ssa Franca Mangano



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, il 25 GEN 2011



IL CANCELLIERE C2
Dr.ssa Cicilia Tancrodi



NON IDONEO PER LA NOTIFICAZIONE